



Determinazione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane n. 575 del 03.05.2019

Oggetto: Liquidazione indennità sostitutiva del preavviso e ferie non godute per eventi indipendenti dalla propria volontà.

Pratica n.10/2019.

PDTD/2019/523

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera a partire dal 03.05.2019 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore della S.C. Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane

- Visto** il D. Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Viste** le Leggi Regionali n. 05/07 e n. 10/2006;
- Vista** la deliberazione n. 1582 in data 03/07/2009, con la quale il D.G. ha conferito le deleghe ai Dirigenti Amministrativi;
- Vista** la deliberazione n. 2334 in data 31/10/2018, con la quale il Direttore Generale ha assegnato l'incarico di Direttore della S.C. Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane alla Dott.ssa Maria Teresa Garau, Dirigente Amministrativo;
- Preso atto** che a decorrere dal 16/02/2019 si è risolto il rapporto di lavoro della dipendente individuata con pratica n. 10/2019, dichiarata permanentemente non idonea in modo assoluto a qualsiasi proficuo lavoro;
- Premesso** che, ai sensi dell'Art. 24, comma 3, del CCNL 05/12/1996, in caso di accertamento dell'inidoneità assoluta del dipendente ad ogni proficuo lavoro, l'Azienda deve corrispondere al dirigente l'indennità sostitutiva del preavviso, nonché ove consentito una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti;
- Premesso** che l'art. 21, comma 13, del CCNL 05/12/1996, prevede che all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del Dirigente, l'Ente procede al pagamento sostitutivo delle stesse;
- Premesso** -che l'art. 5, comma 8, del Decreto legge 06/07/2012 n.95, convertito in legge 07/08/2012 numero 135, entrato in vigore il 07 Luglio 2012, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" detta una disciplina volta al contenimento della spesa pubblica, abrogando l'istituto della liquidazione delle ferie non godute per il personale delle Pubbliche Amministrazioni;
- che ai sensi della vigente normativa nel Comparto Sanità le ferie di competenza dell'anno corrente vanno fruite entro il 31 Dicembre del medesimo anno;



- Considerato** che secondo la nota n. 40033 del 08/10/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica il divieto di monetizzazione delle ferie non godute non riguarda i casi di cessazione dal servizio in cui l'impossibilità di fruire le ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente, come ad esempio le ipotesi di decesso, malattia, infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente ed assoluta, congedo obbligatorio per maternità ecc.
- Considerato** che la dipendente in servizio presso questa Azienda dal 01/01/2000 con contratto a tempo indeterminato, ha maturato un'anzianità complessiva per cui, ai sensi dell'art. 39, comma 1, CCNL 05/12/1996, i termini di preavviso sono stabiliti in mesi 12;
- Considerato** che, nello specifico, la dipendente individuata con pratica n. 10/2019 al 16.02.2019, data della risoluzione del rapporto di lavoro, non ha fruito di n. 36 giorni di ferie maturate nell'anno 2018 e di n. 3 giorni di ferie maturate nell'anno 2019, come risulta dalla documentazione agli atti di questo Servizio;
- Accertato** che la dipendente ha prestato servizio fino al 30 luglio 2018 e ha fruito in detto periodo, ai sensi dell'art. 21, comma 11, CCNL 05/12/1996, le ferie residue dell'anno 2017 per un totale di 17 giorni; la dipendente è stata poi assente per malattia dal 31/07/2018 e fino al 16/02/2019, data della risoluzione del rapporto di lavoro, e ciò ha reso pertanto impossibile il godimento sia delle ferie maturate nel 2018 che di quelle maturate nel 2019;
- Ritenuto** che, per quanto sopra esposto, sussistono le condizioni per poter liquidare alla dipendente di cui trattasi la somma complessiva di **€ 8.596,77** a titolo di monetizzazione ferie spettanti e non godute al 16.02.2019, la cui fruizione non è stata possibile per la sussistenza di una causa di sospensione del rapporto di lavoro (dichiarazione inidoneità) non imputabile o riconducibile alla dipendente, così determinata:

MONETIZZAZIONE FERIE NON GODUTE al 16.02.2019	
RETRIBUZIONE MENSILE (art. 26 c.2 lett.c, CCNL 10.2.2004)	€ 5.731,31
RETRIB. GIORNALIERA ((art. 26 c.3, CCNL 10.2.2004)	€ 220,43
TOTALE GIORNI FERIE NON GODUTE	n. 39
IMPORTO LORDO COMPLESSIVO (a+b)	€ 8.596,77



segue determinazione n. 575 del 03.05.2019

Ritenuto che, per quanto sopra esposto, sussistono le condizioni per poter liquidare, alla dipendente di cui trattasi, l'indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2119 C.C., secondo i termini e con le modalità stabilite dall'art.39, comma 1, CCNL 05/12/1996, così determinata:

INDENNITA' MANCATO PREAVVISO	
STIPENDIO BASE	€. 3.331,61
RETRIB. INDIV. ANZ. STIP.	€. 219,38
IND.SPECIFICITA'MEDICA	€. 645,57
RETR.ANZ.ART.42 DPR384	€. 10,65
INDEN.VACANZA CCNL DIRIGENZA	€. 24,21
BEN. ECON.CCNL DISP.SPEC	€. 21,14
INDENNITA' RAPPORTO ESCLUSIVO	€. 1.065,97
RETR.POS.UNIFICATA DIR. I LIV.	€. 277,56
<i>TOTALE MENSILE</i>	€. 5.596,09
IMPORTO PER 12 MENSILITA' (a)	€. 67.153,08
N. 12 RATEI 13ma (b)	€. 5.596,09
IMPORTO LORDO COMPLESSIVO (a+b)	€. 72.749,17

Vista l'insussistenza di conflitti di interesse connessi all'adozione della presente determinazione;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- Di liquidare, in favore della dipendente individuata con pratica n. 09/2019, il cui rapporto di lavoro si è risolto in data 16/02/2019:
- l'importo di **€. 72.749,17** a titolo di indennità sostitutiva del preavviso come da Art. 2119 C.C. e secondo i termini e le modalità stabilite dall' art. 39 del CCNL Comparto Sanità 05/12/1996;
- l'importo di **€. 8.596,77** al lordo delle ritenute di legge, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute e festività soppresse ;

Il Direttore Servizio Gestione e
Sviluppo Risorse Umane
Dott.ssa Maria Teresa Garau